



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4

Commento [OL1]:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FRASCHINI PAOLO MARIO	X		7	ROSSIN CHIARA		X
2	VIDE' SIMONA	X		8	CARRIERO ALESSANDRO WILLIAM	X	
3	PENNA MARIA LINDA	X		9	GNOCCHI FABRIZIO	X	
4	FURIOSI VALENTINO LEONARDO	X		10	PATE' RENZO	X	
5	SIGNORELLI FABIO	X		11	GARBELLI BENEDETTA MARIA	X	
6	TICLI FRANCESCO	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la legge 160/2019 ha introdotto la nuova disciplina dell'IMU accorpando al suo interno i presupposti impositivi di entrambe le componenti, IMU e TASI, dell'imposta unica comunale, vigente fino al 2019;

Richiamato l'art. 1 commi 756-757 e 766 della Legge 160/2019, che avevano modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal legislatore, ma solo con riferimento alle fattispecie individuate con un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020, cioè entro il 30 giugno 2020;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un applicativo reso disponibile sul Portale del federalismo fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto indicato dal comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto;
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (30 giugno 2020), con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti ed i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre pubbliche amministrazioni

Richiamata in tal senso la Risoluzione 1/DF/2020 del MEF, in cui si ribadiva che i nuovi adempimenti sopra richiamati avrebbero potuto essere imposti ai Comuni, a partire dal 2021, solo in seguito all'adozione del relativo decreto ministeriale;

Dato atto che i sopra citati decreti non sono ancora stati emanati e che il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è oltremodo trascorso;

Dato atto, pertanto, che l'adozione delle aliquote IMU, può avvenire sulla base del modello utilizzato per l'anno 2020, prevedendo un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote IMU;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato altresì il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025: il comma 775 dell'art. 1, infatti, prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, per l'anno 2023, le aliquote IMU come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	Esenti dall'imu
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

Visti:

- il vigente Regolamento comunale sull'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;
- l'art. 42 "Attribuzioni del Consiglio" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ascoltato l'intervento dell'assessore Signorelli.

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Garbelli, Patè), n. 1 contrario (Gnocchi), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023, come di seguito specificate:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	Esenti dall'imu
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

2) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

3) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, onde permetterne la pubblicazione sul medesimo Portale entro il 28 ottobre 2022;

Quindi, al fine di dare immediata attuazione al provvedimento in oggetto

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Garbelli, Patè), n. 1 contrario (Gnocchi), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Frascini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)